



COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO
(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 20.03.2018

OGGETTO: IUC – TARI. Approvazione tariffe per l'anno 2018.-

L'anno Duemiladiciotto il giorno venti del mese di marzo alle ore 17,55 nella sala delle adunanze consiliari.

Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto e in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede il Sindaco Rag. Luciano PILUSO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pasquale DE FALCO.-

Visto il D.Lgs.267/2000.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1) PILUSO LUCIANO	X	
2)- TROIANO CARLO	X	
3)- CESE MARINA	X	
4)- SFORZA LOREDANA	X	
5)- VECCI LORETTA	X	
6)- GIUPPONE ANTONIO	X	

	Presente	Assente
7)- FABRIZIO PATRIZIA	X	
8)- FABRIZIO DANILO		X
9)- PINNELLA GIORGIO		X
10)- NINNI LUCA		X
11)- FORTE ADRIANO		X
TOTALE	7	4

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

CONTABILE	TECNICO
Si esprime, sulla regolarità contabile Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addì	si esprime, sulla regolarità tecnica Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addì
IL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

RICHIAMATO l'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 il quale dà disposizioni in materia di metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento e preso atto che si applicheranno ai fini del calcolo i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd;

CONSIDERATO che:

- la suddivisione dei costi variabili tra utenze domestiche ed utenze non domestiche può essere fatta, in conformità anche alle linee guida fornite a livello ministeriale, utilizzando le indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente del 07.10.1999 la quale dispone che si stimino i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche moltiplicando le superfici in banca dati per gli indici di produzione Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 e che sottraendo tale quantità al totale dei rifiuti da attribuire a tali utenze, si ottenga la produzione presunta delle utenze domestiche;
- nella stima dei rifiuti prodotti si applica un indice di correzione kg pari allo 0,5;
- per la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche, il criterio razionale utilizzato è quello della proporzione rispetto alla superficie occupata, nel rispetto delle linee guida per la redazione del Piano finanziario, e che tale rapporto risulta essere di 98% delle utenze domestiche e 2% di quelle non domestiche;

DATO atto che verranno applicate alle tariffe le riduzioni previste dal Regolamento e che nella determinazione della quota variabile delle utenze domestiche si è tenuto conto della necessità di agevolare le utenze più numerose;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 DEL 25.3.2017 con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2017;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...", al contempo dispone che "... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...";

PRESO ATTO quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

- 1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2018, come riportato negli allegati al presente provvedimento ,dando atto che per l'esercizio in corso le rate della TARI avranno le seguenti scadenze:
 - 1^ rata 30.09.2018;
 - 2^ rata 30.11.2018.
- 2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- 3) di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi come per legge, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18/8/2000, n° 267.

Allegato delibera C.C. n. 6 del 20.03.2018

	QUOTA FISSA (importo al mq)	PARTE QUOTAPARTE VARIABILE	
UTENZE DOMESTICHE			
Famiglie di 1 componente	0,256225	€ 49,38	
Famiglie di 2 componenti	0,300638	€ 88,88	
Famiglie di 3 componenti	0,341634	€ 88,88	
Famiglie di 4 componenti	0,368964	€ 108,63	
Famiglie di 5 componenti	0,379213	€ 143,19	
Famiglie di 6 o più componenti	0,375797	€ 167,88	
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,300638	€ 88,88	
UTENZE NON DOMESTICHE			
Categoria	QUOTA FISSA	PARTE QUOTAPARTE VARIABILE	TOTALE UTENZA
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,032243	0,348217	0,380460
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,048921	0,525067	0,573988
Stabilimenti balneari	0,073381	0,795140	0,868522
Esposizioni, autosaloni	0,037802	0,407167	0,444969
Alberghi con ristorante	0,112295	1,221500	1,333796
Alberghi senza ristorante	0,094506	1,029570	1,124076
Case di cura e riposo	0,098953	1,069327	1,168280
Uffici, agenzie, studi professionali	0,100065	1,081665	1,181730
Banche ed istituti di credito	0,048921	0,534663	0,583584
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,104512	1,129648	1,234160
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,113407	1,231097	1,344504
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,086723	0,939088	1,025811
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,101177	1,094004	1,195181
Attività industriali con capannoni di produzione	0,045585	0,496277	0,541863
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,074493	0,810221	0,884714
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	0,615957	6,681922	7,297878
Bar, caffè, pasticceria	0,486984	5,278087	5,765071
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,063375	0,685466	0,748840
Plurilicenze alimentari e/o miste	0,237933	2,577352	2,815284
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,037802	0,411280	0,449082
Discoteche, night club	0,113407	1,226984	1,340391

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Piluso

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pasquale De Falco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla residenza municipale, lì 29.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Fabiana Cirulli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 20.03.2018

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

Lì 29.03.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale De Falco

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì, 29.03.2018

IL SEGRETARIO
